



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0004311-15/12/2017-SC_MAR-T71-P

Al Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche

Piazza Cavour, 23

60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Civitanova Marche (MC) - Vs. nota prot. n.320 del 23/11/2017

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.147/2017/PAR approvata nell'adunanza del
14/12/2017 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



Del. n. 147/2017/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2017

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Maurizio MIRABELLA - Presidente
Consigliere	Pasquale PRINCIPATO – Componente
Consigliere	Fabia D'ANDREA - Componente
Consigliere	Valeria FRANCHI – Componente relatore
Consigliere	Marco DI MARCO - Componente
Primo Referendario	Fabrizio CERIONI - Componente

PARERE

Comune di Civitanova Marche (Mc)

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Civitanova Marche prot. n. 52794 del 29 settembre 2017, acquisita al protocollo n. 3062 del 2 ottobre 2017;

Vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Civitanova Marche pervenuta per il



tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 23 novembre 2017;

UDITO il relatore Cons. Valeria Franchi;

FATTO

In data 29 settembre 2017 è pervenuta una richiesta di parere formulata direttamente dal Sindaco del Comune di Civitanova Marche ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Successivamente, la richiesta di parere è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 23 novembre 2017.

L'Amministrazione istante formula la seguente richiesta di parere:

“Ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Legge n. 131/2003 questa Amministrazione ritiene opportuno chiedere il parere di codesta Corte in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa in materia di costituzione dell'ufficio di staff e precisamente per quanto concerne l'istituzione e copertura del posto di Capo di Gabinetto del Sindaco.

Al Capo di Gabinetto del Sindaco si intende attribuire funzioni di direzione e coordinamento dell'attività alla quale è preposta la struttura dell'ufficio di staff ed in particolare: attività di supporto del Sindaco nell'elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, con le connesse attività di comunicazione; consulente nei processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni locali; attività di raccordo tra il vertice politico e gli altri organismi a livello comunale e locale; collaborazione con l'amministrazione per la ricerca di opportunità di funzionamento a livello regionale, nazionale ed europeo. Per il continuo e costante impegno viene richiesto nell'arco della giornata e dell'intera settimana un orario lavorativo più ampio rispetto all'ordinario anche con rientri, se necessario, in occasione di riunioni in ore notturne.

Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di autonomia nella regolamentazione ed organizzazione dell'Ente locale, intende procedere all'istituzione della figura di Capo di Gabinetto riconoscendo ad essa il trattamento economico iniziale della dirigenza in deroga alla normativa contrattuale in vigore come previsto dall'art.11 comma 4 del D.L. n. 90/2014 che ha introdotto un comma 3 bis all'art. 90 del Tuel.

Alla copertura del posto si provvede con personale all'interno dell'organico dell'ente.

L'unità del personale è stata individuata dal Sindaco, nell'ambito di un rapporto fiduciario, in un dipendente che è in possesso del titolo di studio di Ragioniere ed è

attualmente in servizio presso questa Amministrazione. All'assunzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa regolamentare, si procederà previo collocamento in aspettativa senza assegni da parte dell'interessato che dovrà stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con la nuova qualifica e per il periodo di durata dell'ufficio di Staff. Il suo posto in dotazione organica resta vacante sino al rientro del soggetto alla cessazione del servizio presso l'ufficio di staff. La maggiore spesa da sostenere, di non particolare rilevanza, è rappresentata dalla differenza stipendiale tra l'attuale qualifica in possesso dell'interessato e quella iniziale del dirigente.

La proposta, come sopra rappresentata, si ritiene ragionevole ed adeguata alle esigenze di una città di oltre 42 mila abitanti, più popolosa dello stesso Capoluogo di Provincia ed in continuo e costante incremento demografico; nel periodo estivo poi si verifica un afflusso turistico di notevoli dimensioni. La Città è il primo polo industriale, commerciale ed artigianale non solo nell'ambito provinciale ed è in continua crescita rappresentando in questo un punto di attrazione per l'occupazione; lo sviluppo economico è stato agevolato anche dalla recente apertura avvenuta nel corso del 2016 della nuova arteria rappresentata dalla superstrada Civitanova - Foligno. Questa breve illustrazione sta a dimostrare la complessità e la ricchezza del dibattito politico in corso tra le forze politiche rappresentate nell'ambito del Consiglio Comunale e dei numerosi organismi ed associazioni fuori da tale contesto. In questo quadro nasce l'esigenza dell'Amministrazione di poter avere un valido e funzionale supporto politico alle sue necessità al di fuori di quelle prettamente gestionali che esulano dalle competenze dell'Ufficio di Staff. Il soggetto interessato appare, secondo la valutazione del sottoscritto e della sua maggioranza, la migliore scelta ed anche la più economica rispetto ad una assunzione dall'esterno. Nel formulare la proposta ci sembra di avere rispettato quelli che sono i principi fondamentali contenuti nella normativa di riferimento così come riassunti nella deliberazione di codesta Corte n. 67/2014:

- A) separazione tra la funzione di indirizzo politico e funzione amministrativa;
- B) assicurazione agli organi titolari della funzione di direzione politica della possibilità di disporre di una unità di personale che sia di valido supporto;
- C) instaurazione di un rapporto di natura eminentemente fiduciaria basato sull'*intuitu personae* senza la necessità di particolari procedure selettive;
- D) conformità della proposta al comma 3 bis dell'art. 90 che ammette il riconoscimento del trattamento economico dirigenziale prescindendo dal possesso del titolo di studio;



E) correlazione oggettiva tra le competenze richieste e pretese dal Capo Gabinetto ed il trattamento economico che si intende riconoscere;

F) peculiarità della disciplina dell'art. 90 del TUEL che induce a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato che si instaura presenta i caratteri della specialità rispetto alla generale disciplina dei rapporti a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione. Sulla fattispecie illustrata e sulle ragioni evidenziate a giustificazione della scelta che si intende fare si resta in attesa della valutazione e del parere di codesta Corte circa il rispetto della normativa in vigore.”.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere, il Sindaco ha dichiarato, tra l'altro, che la disposizione di legge di cui si chiede l'interpretazione è l'art. 90 del T.U. D. Lgs. n. 267/2000 e che il quesito proposto ha carattere generale ed attiene a temi relativi alla contabilità pubblica in quanto concerne l'istituzione e la copertura del posto di Capo di Gabinetto del Sindaco, oltre che il relativo trattamento economico da attribuire.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

La Sezione delle autonomie, con le deliberazioni in data 27 aprile 2004 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009, ha definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (n. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Si rileva che in un primo momento la richiesta di parere è stata formulata direttamente dal Sindaco del Comune di Civitanova Marche, con nota prot. n. 52794 del 29 settembre 2017, acquisita al protocollo n. 3062 del 2 ottobre 2017, e non è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche, come espressamente prescritto dalla disciplina normativa sopra citata.

Successivamente la richiesta di parere è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 23 novembre 2017.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è, pertanto, ammissibile in quanto è stata formulata dal Sindaco del Comune di Civitanova Marche che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL.

Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, la Sezione osserva quanto segue.

Il collegio ritiene che la fattispecie sottoposta all'esame sia estranea all'ambito oggettivo della contabilità pubblica come definito dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Il Comune di Civitanova Marche ha argomentato solo genericamente circa l'attinenza delle questioni poste alla materia della contabilità pubblica.

In particolare, l'istanza formulata dall'Amministrazione non è rivolta a chiarire in via generale aspetti critici legati alla interpretazione della normativa di cui all'articolo 90 del T.U. d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, concernente la costituzione degli Uffici di supporto agli organi direzione politica.

Il quesito prospettato riguarda aspetti sostanziali della disciplina normativa in esame e investe concrete scelte decisionali su cui questa Sezione è chiamata ad esercitare il controllo.

L'istanza, invero, si sostanzia in una richiesta di parere in ordine alla concreta possibilità di procedere alla nomina nella figura di Capo di Gabinetto di una unità di personale individuata dal Sindaco, nell'ambito di un rapporto fiduciario, in un dipendente che è in possesso del titolo di studio di Ragioniere ed è attualmente in servizio presso l'Amministrazione.

Il richiamo alla deliberazione di questa Sezione n. 67/2014/PAR del 21 ottobre 2014 non appare pertinente, posto che la richiesta di parere esaminata in detta deliberazione aveva per oggetto la corretta interpretazione della normativa in materia di costituzione contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (uffici di staff). In particolare, era stato chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di escludere i contratti di cui all'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) dal termine massimo di trentasei mesi previsto dall'art. 4, comma 5-bis del D. Lgs. 368/2001 e di ricondurli alla durata del mandato elettorale del sindaco.



All'Amministrazione, pertanto, spetta in via esclusiva procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali, nell'ambito poteri di esclusiva competenza e delle connesse responsabilità, atteso che, secondo un principio ampiamente consolidato, la funzione consultiva non può risolversi in una generale attività consulenziale incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che la richiesta di parere sottoposta all'esame della Sezione non possa ritenersi ammissibile.

P.Q.M.

Nelle susposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

ORDINA

alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Civitanova Marche e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

Il relatore

Valeria FRANCHI




Il Presidente

Maurizio MIRABELLA



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria



Dr. Carlo SERRA

15 DIC. 2017

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 69890905 del 15/12/2017